



# COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

**Sindaco**

Sindaco

## Ordinanza n. 8 del 07/05/2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI FINALIZZATE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. RIAPERTURA DEL MERCATO SCOPERTO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ.**

**Il Sindaco**

**VISTO:**

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**RICHIAMATO** il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera z) che stabilisce espressamente: "[...]Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato n. 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari[...]";

**CONSIDERATO** che al fine di contenere e contrastare il fenomeno epidemico (COVID-19), il Presidente della Regione Lombardia ha adottato, da ultimo, l'ordinanza n.539 del 03/05/2020, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

**VISTA** la citata ordinanza n. 539 del 03/05/2020 che, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 prevede: "I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

1. definizione preventiva da parte dell'Amministrazione Comunale, per ogni mercato all'aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima dei clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
2. individuazione da parte del Comune di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;

3. *limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;*
4. *accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;*
5. *rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;*
6. *rispetto, sia all'interno dell'area di mercato, sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;*
7. *obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;*
8. *distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;*
9. *presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;*

**CONSIDERATO** che l'area più idonea a garantire le linee guida di prevenzione e sicurezza dettate dall'ordinanza regionale è quella compresa nell'attuale area mercatale ed in particolare:

- via Piave

**CONSIDERATO** altresì che gli spazi sopra citati, per come individuati nella planimetria allegata al presente atto, risultano essere più idonei allo svolgimento temporaneo del mercato, secondo la regolamentazione dettata da Regione Lombardia, vigente sino al 17 maggio 2020;

**CONSIDERATO** necessario attribuire con possibilità di delega al Comandante del Servizio di Polizia Locale la figura di "Covid Manager", ai sensi della citata Ordinanza Regionale, con potere di delega della funzione, per garantire il pieno rispetto delle linee guida previste dall'ordinanza di cui sopra e per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, o altro personale, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza;

**VISTI:**

- lo Statuto dell'Ente;
- il Dlgs n. 267/2000;
- Il Codice della Strada;

**ORDINA**

- 1) la riapertura del mercato settimanale, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza;
- 2) l'individuazione dell'area mercatale temporanea vigente sino al 17 maggio 2020 per come individuata nella planimetria allegata al presente atto;
- 3) per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, che le aree interessate, individuate nella planimetria allegata alla presente ordinanza, limitatamente al mercato settimanale del giovedì mattina saranno oggetto delle seguenti prescrizioni:
  - assegnazione temporanea, per ciascun operatore commerciale di prodotti alimentari, del nuovo posteggio, come da allegato "A", al presente provvedimento che ne diventa parte integrante;
  - limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
  - L'accesso all'area del Mercato è autorizzato esclusivamente a n. 4 titolari di posteggio, e n. 1 spuntista indicati nominalmente nella piantina allegata, con presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;

- L'accesso all'area del Mercato da parte delle attività non dovrà avvenire prime delle ore 07.00 e non dovrà protrarsi oltre le ore 13.30 con attività di vendita dalle ore 08.00 alle ore 12.00;
- L'accesso all'Area del Mercato è contingentato ad un numero massimo di 10 clienti contemporaneamente e comunque riproporzionato sul numero effettivo di attività presenti per un massimo di due clienti per ogni attività.
- L'area del Mercato sarà presidiata da volontari della Protezione Civile con incarico da parte di questi ultimi di rilevazione della temperatura corporea dei clienti secondo le disposizioni dell'Ordinanza Regionale n. 539 dello 03.05.2020 art. 1 comma 1.6 lett. C)/5 e degli addetti alle attività;
- l'accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentita ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- obbligo di rispetto, sia all'interno dell'area di mercato, sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali del mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- obbligo da parte dei clienti di accesso con mascherina, o in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca e di guanti;
- distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;

#### **NOMINA**

con possibilità di delega verbale il Comandante del Servizio di Polizia Locale Sig. Cazzaniga Roberto "Covid Manager", per coordinare il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente disposizione dirigenziale;

#### **DISPONE**

1. di dare atto che i contenuti della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data di assunzione del presente atto e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
2. di dare atto che, per gli aspetti non diversamente disciplinati dal presente provvedimento dirigenziale e dall'ordinanza Regione Lombardia n° 539 del 03/05/2020, resta salvo quanto previsto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
3. di dare atto che, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 con sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00 qualora il fatto non costituisca reato con pagamento in misura ridotta di Euro 400,00 con possibilità di riduzione secondo le modalità stabilite dell'art. 202 del D.Lgs 285/95 elevate a 30 giorni;
4. che l'Autorità titolata alla ricezione del rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 è il Presidente della Regione Lombardia;
5. che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
  - al Servizio di Polizia Locale;
  - Alla Stazione Carabinieri localmente competente;
  - alla Protezione Civile;
  - al Servizio Lavori Pubblici;
 nonché di disporre la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune;
6. che sono fatte salve tutte le ulteriori disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n° 539 del 03/05/2020.

## **RENDE NOTO CHE**

- il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;
- a norma dell'art. 3, IV comma della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sul sito internet comunale, al TAR della Regione Lombardia. Entro 120 giorni può essere anche proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Busnago, 07/05/2020

Il Sindaco  
Corti Marco / Arubapec S.p.a.  
*(sottoscritto digitalmente)*